

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Antonio Magliona
Davide Scotti
Giovanni Alicandri
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò

Avvocati

Maurizio Di Salvo

Milano, 10 marzo 2014

Clienti loro sede

Rif. GR/cm

CIRCOLARE N. 10/2014
Detrazione 65% - lavori a cavallo d'anno

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta Irpef/Ires del 65% (ex 55% fino alle spese sostenute entro il 6 giugno 2013) per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2013 entro il prossimo 31 marzo 2014, qualora gli interventi oggetto della detrazione d'imposta non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2013.

La comunicazione deve essere inviata solamente quando sono state sostenute delle spese anteriormente alla data del 31 dicembre 2013. Il requisito del sostenimento della spesa entro il 31 dicembre 2013 è diverso a seconda che fruisca della detrazione un privato o una impresa:

- per i privati la spesa è sostenuta quando viene effettuato il pagamento;
- per le imprese la spesa è sostenuta quando sono presenti costi di competenza dell'esercizio 2013, indipendentemente dall'avvenuto pagamento degli stessi entro la data del 31 dicembre 2013.

La comunicazione non deve essere inviata nei seguenti casi:

- i lavori sono iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2013;
- nel periodo d'imposta 2013 non sono state "sostenute" spese;
- i lavori sono iniziati anteriormente al 2013 e si sono conclusi nel corso del 2013.

Le imprese, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2014 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

Sanzione per inadempimento

La mancata presentazione del modello entro il termine del 31 marzo 2014 non può essere ravveduta, ma non fa perdere il diritto alla fruizione della detrazione del 65%. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata osservanza del termine stabilito e/o l'omesso invio del modello non comportano la decadenza dal beneficio fiscale della detrazione d'imposta: deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da €258 ad €2.065) prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati
dott. Giuseppe Rizzo



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Appiani, 2/a
20900 Monza

studio@vergalloassociati.it
www.vergalloassociati.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962